



Comune di Bissone

Regolamento

concernente la concessione di un
aiuto complementare comunale AVS/AI

1) NORME GENERALI

Scopo

- Art. 1 Allo scopo di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, il Comune di Bissone istituisce con il presente Regolamento un aiuto complementare comunale.

Beneficiari

- Art. 2 Hanno diritto alla prestazione complementare comunale i beneficiari di rendite AVS o AI domiciliati nel Comune da almeno un anno, ai quali è assegnata una prestazione complementare cantonale.

Prestazioni

- Art. 3 1) La prestazione complementare comunale ammonta,
a) per i beneficiari di una prestazione complementare cantonale a:
Fr. 1'000.-- annui per persone singole
Fr. 1'200.-- annui per coniugi
Fr. 300.-- annui per ogni figlio fintanto che sussiste l'obbligo dei genitori al mantenimento

oltre la differenza fra l'importo delle prestazioni ordinarie e complementari cantonali AVS/AI compresa la prestazione complementare comunale fissa per raggiungere un minimo di Fr. 21'000.-- per persone sole e Fr. 27'200.-- per coniugi.

Per le persone sole o i coniugi con figli a carico, il minimo garantito dalla prestazione complementare comunale deve essere aumentato di Fr. 500.-- per ogni figlio.

b) Per gli aventi diritto ospiti di case per anziani o di altri istituti la prestazione complementare comunale ammonta ad un fisso di Fr. 500.-- annui.

2) Gli importi di cui sopra saranno automaticamente adeguati dal Municipio sulla base di quanto avviene ad opera del Cantone per le prestazioni complementari cantonali.

Inizio e Estinzione del diritto

- Art. 4 Il diritto all'aiuto complementare comunale inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono assolte le condizioni legali.
Esso cessa alla fine del mese nel quale non sono più assolte le condizioni per la concessione della prestazione.

Il Municipio, sentito la Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza, può sospendere con effetto immediato il versamento dell'aiuto complementare comunale a quelle persone il cui tenore di vita è manifestamente superiore alle possibilità economiche permesse dalla rendita AVS o AI.

L'imitazioni d'uso

Art. 5 L'aiuto complementare comunale non può essere ceduto, costituito in pegno, pena la sospensione.

Altre norme

Art. 6 Si applicano per il resto le norme federali e cantonali concernenti le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2) ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Applicazione e competenze

Art. 7 a) L'applicazione del presente Regolamento è affidata al Municipio che si avvarrà della collaborazione della Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza.
b) La Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza esaminerà i singoli casi e, se adempiono le condizioni fissate dal presente Regolamento, proporrà al Municipio l'applicazione degli art. 3 e 4.

Versamento

Art. 8 L'aiuto complementare comunale deve essere posticipatamente versato trimestralmente, alla fine dei mesi di marzo, giugno settembre e dicembre, all'avente diritto a mezzo vaglia postale.
In caso di decesso, la prestazione verrà erogata pro rata temporis.

Accertamenti

Art. 9 La Commissione Comunale di Assistenza e Beneficienza e il Municipio dovranno accertare periodicamente, in modo appropriato, se le condizioni per la concessione dell'aiuto complementare comunale assegnato sono ancora adempite.

Segreto

- Art. 10 Tutte le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo del presente Regolamento devono mantenere il segreto sui nomi dei beneficiari, sulle osservazioni e sulle constatazioni fatte.

Oneri

- Art. 11 L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente Regolamento è coperto dalle entrate del Fondo Beneficienza, da eventuali ed elargizioni private devolute a questo scopo. L'eventuale differenza sarà incaricata all'esercizio ordinario.

Disposizione transitoria

- Art. 12 Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione da parte del Lodevole Consiglio di Stato.
Approvazione dal Consiglio comunale il 26.09.1994.
Approvazione dalla Sezione degli Enti Locali il 05.01.1995.